



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, nell'adunanza del 26 settembre 2023, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nei confronti del Socio Mauro Recanatesi sui fatti contestatigli con comunicazione di avvio del procedimento disciplinare (art. 5 del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri) del 18 luglio 2023.

* * *

Il Collegio dei Probiviri, nella riunione del 18 luglio u.s., ha deliberato di avviare nei confronti del Socio Mauro Recanatesi il procedimento disciplinare, a seguito della segnalazione presentata dai soci Marco Campagna, Andrea Averardi, Antonio Capizzi e Andrea Casavola in data 12 giugno 2023, nella quale veniva rappresentato quanto segue:

"giovedì 8 u.s., recatomi agli ISA intorno alle 18.45 per un'uscita in barca, ho dovuto accelerare il rientro dal fiume (avvenuto alle ore 19,50 circa). Tornato sul galleggiante, ho trovato un centinaio (o forse più) di persone ospiti del matrimonio del "cugino di un socio", alcune con i nostri remi in mano per le fotografie di rito. Si attendeva che la sposa - moglie del "cugino del socio" – rientrasse da una gita su un nostro motoscafo nella quale l'accompagnava il carpentiere Antonio".

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Funzionamento del Collegio dei Probiviri, pertanto, in data 19 luglio 2023 è stata inviata all'incolpato la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e concesso allo stesso termine di quindici giorni per la presentazione di una memoria difensiva contenente anche l'indicazione di eventuali mezzi istruttori a sua difesa, con invito a comunicare esplicitamente l'eventuale volontà di essere ascoltato dal Collegio.

In via istruttoria il Collegio ha ascoltato i soci Marco Campagna, Andrea Averardi, Antonio Capizzi e Andrea Casavola, l'incolpato Mauro Recanatesi e il socio Claudio Bompard, nella sua qualità di direttore al canottaggio nonché il Socio Bruno Buratti nella sua veste di Consigliere alle sedi sportive. Il Socio Mauro Recanatesi in data 4 settembre 2023 ha fatto pervenire, entro il termine assegnatogli (tenuto conto della sospensione per il periodo feriale, 1-31 agosto), una Memoria difensiva.

Il Collegio, nella riunione del 26 settembre 23, ritenendo di aver acquisito ogni elemento disponibile, con la sola eccezione del modulo di richiesta dell'uso della sede, più volte richiesto e sempre negato dalla Segreteria e non prodotto nemmeno dal socio Recanatesi, ha assunto la presente decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente questo Collegio ritiene opportuno evidenziare che, dal ricevimento della segnalazione dei Soci Marco Campagna, Andrea Averardi, Antonio Capizzi e Andrea Casavola all'apertura del procedimento nei confronti del Socio Recanatesi è intercorso un lasso di tempo apprezzabile in quanto il Collegio, benché abbia più volte chiesto alla Segreteria del Circolo di avere il modulo di richiesta per l'uso dei locali della Sede ISA relativo ai fatti segnalati - non conoscendo né nominativo del Socio richiedente né i dettagli della domanda di concessione in uso - non ha mai ricevuto tale documento dalla Segreteria che lo ha inspiegabilmente e ripetutamente negato.



REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

2. Ciò posto, si evidenzia che all'esito dell'ampia attività istruttoria espletata da questo Collegio è emerso quanto segue.

I soci Marco Campagna, Andrea Averardi, Antonio Capizzi e Andrea Casavola, ascoltati nella riunione del 13.7.23, hanno integralmente confermato quanto già riportato nel loro esposto.

L'incolpato Mauro Recanatesi, anch'egli ascoltato nella riunione di questo Collegio del 13.7.23, ha:

- a. Confermato di aver richiesto l'uso dei locali ISA per festeggiare il matrimonio della cugina
- b. Precisato che far scendere gli ospiti sul galleggiante è stata una sua personale iniziativa e che gli stessi erano non più di 15 sul galleggiante e 6/7 sulla banchina.
- c. Precisato di aver chiesto al socio Claudio Bompard, Direttore al canottaggio, l'uso del motoscafo "per un servizio fotografico", ricevendone autorizzazione.
- d. Confermato di aver utilizzato il motoscafo, guidato dall'operaio del Circolo Antonio, per prendere la sposa presso il Circolo della Corte dei Conti e riportarla alla banchina del galleggiante Picca

Il socio Claudio Bompard, ascoltato dal Collegio, il 18.7.23, nella qualità di Direttore al canottaggio, ha confermato di aver autorizzato l'utilizzo del motoscafo del Circolo e di aver, successivamente, informato, a voce, il Socio Bruno M. Buratti, Consigliere alle sedi sportive. Il Socio Bompard ha anche consegnato al Collegio uno scambio di e-mail intercorso con il Socio Recanatesi nel quale, tuttavia, nulla si dice a proposito del trasporto della sposa in barca (*"richiedo l'autorizzazione di utilizzo dell'imbarcazione a motore per servizio fotografico"*).

Il Collegio, dunque, il 7.9.23 ha ascoltato il socio Bruno M. Buratti, Direttore alle sedi sportive, il quale ha:

- a. Confermato di aver autorizzato l'evento dell'8.6.23, firmando l'apposito modulo di richiesta presentato da Mauro Recanatesi per circa 50 ospiti e non specificando altro.
- b. Negato la sua competenza ad autorizzare l'uso delle barche in favore di quella del Direttore del Canottaggio (Bompard).
- c. Negato l'obbligo dei direttori di sede di presenziare agli eventi privati dei Soci.

3. Nella propria memoria difensiva, corredata da un allegato video girato sul galleggiante, il socio Mauro Recanatesi ha affermato:

- a. Di *"aver espressamente richiesto ad Antonio di portare la barca"* con a bordo un'ospite in abito da sposa.
- b. Che l'accesso degli ospiti sul galleggiante si è svolto sotto il suo costante controllo, per finalità di sicurezza.
- c. Che gli ospiti erano 6 sulla banchina e circa 15 sul galleggiante, il tutto per un massimo di 15 minuti.
- d. Di aver personalmente aiutato il socio Marco Campagna nelle operazioni di rientro, poiché Antonio era fuori con la barca.

In realtà, secondo un conteggio condotto separatamente da questo Collegio visionando il video allegato dal Socio Recanatesi, gli ospiti sul galleggiante erano almeno 25 (l'inquadratura è parziale e il video dura pochi secondi), inclusa una bambina certamente minorenni.

Circa la durata della permanenza degli ospiti sul galleggiante, è la stessa memoria difensiva dell'incolpato a riportare come il socio Campagna *"una volta attraccato al galleggiante è stato"*



REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

aiutato dal sottoscritto (...) a sollevare la barca, lavarla, prendere i remi e riporre il tutto ordinatamente, senza alcuna fretta". Poiché, tuttavia, il socio Campagna ha trovato gli ospiti già all'attracco e avendo poi egli lasciato il galleggiante prima dell'arrivo della sposa, appare evidente che il tempo di permanenza degli ospiti sul galleggiante sia stato superiore ai 15 minuti asseriti dal Socio Recanatesi.

4. Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene, in primo luogo, che la principale violazione ascrivibile all'incolpato, per la rilevanza ai fini della sicurezza, è senz'altro di aver fatto salire un'estranea, per di più in abito da sposa, sul motoscafo del Circolo. Con tale atto, frutto di una iniziativa personale, non concordata né comunicata, il Socio Recanatesi ha esposto il Circolo, e *in primis* il suo Presidente, al serio e grave rischio di accadimenti pericolosi.

Sul punto è chiaro il Regolamento che, all'art. 18, stabilisce che *"l'uso delle barche sociali è vietato a soggetti diversi da: soci, familiari di socio, atleti e allievi delle scuole."* Tale limitazione sembra derivare anche, ai fini della sicurezza, dalla necessaria abilità natatoria richiesta a tutti gli utilizzatori delle barche, visto che al successivo comma 3 l'art. 18 impone che *"tutti gli utilizzatori delle imbarcazioni dovranno avvertire la reception dell'intenzione di effettuare un'uscita e richiedere obbligatoriamente l'assistenza del personale sul galleggiante."*

La suddetta violazione è stata aggravata anche dall'utilizzo del dipendente Antonio per la conduzione del motoscafo, impiego che ha esposto al rischio di ogni eventuale infausto accadimento un soggetto ospite (la sposa) con una possibile responsabilità del Circolo e per esso del Presidente, stante la riferibilità al Sodalizio di un comportamento posto in essere da un suo dipendente; rischio nel quale è incorso lo stesso operaio Antonio, che certamente si trovava ad effettuare una prestazione non rientrante nelle mansioni e nell'orario contrattuali, e pertanto anche sotto tale profilo avrebbe potuto verificarsi un'ipotesi di responsabilità del Circolo, quale datore di lavoro.

Altra violazione grave, è quella di aver utilizzato i locali dell'ISA per un evento che ricadeva fuori dal perimetro del "nucleo familiare", come espresso inequivocabilmente dall'art. 7.1 del Regolamento: *"I locali dell'ISA possono essere concessi in uso ai Soci che siano in regola con i pagamenti verso il Circolo per ricevimenti riguardanti esclusivamente il suo nucleo familiare per compleanni, laurea, matrimoni, anniversari di nozze e simili"*.

Il socio Recanatesi ha sì chiesto e ottenuto l'autorizzazione per l'uso del salone dell'ISA, del ristorante e del terrazzo fronte salone e ristorante (gli unici disponibili per concessione in uso, in base all'art. 7.2), ma ha ommesso di specificare, nella richiesta, che la destinazione fosse per il festeggiamento di un parente estraneo al proprio "nucleo familiare", laddove la legenda dei Regolamenti specifica che per "familiare" debba intendersi *"il parente del Socio entro il primo grado"*, tale non potendo essere certamente considerata la "cugina".

Eppure, al comma 3, l'art 7 impone al socio di *"presentare presso la Segreteria la richiesta (...) corredata da precise indicazioni sulle modalità di uso che intende farne, così da permettere la più attenta valutazione dal Consigliere alle Sedi Sportive che dovrà porre la massima attenzione all'impatto che la sua autorizzazione potrà produrre sul diritto di utilizzo da parte dei Soci."*

È vero che questo Collegio non ha ricevuto dalla Segreteria, benché più volte richiesta, la domanda per concessione in uso dell'ISA presentata dal Socio Recanatesi, ma è altresì vero che nemmeno l'incolpato ha ritenuto necessario produrla, lasciando supporre che la stessa non contenesse



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

indicazioni specifiche circa l'utilizzo dei locali ISA per festa di un soggetto estraneo al nucleo familiare.

E' appena il caso di rilevare, in proposito, che un'eventuale autorizzazione da parte del Consigliere alle sedi sportive di un evento relativo a un soggetto diverso da quelli tassativamente previsti dal Regolamento ISA, avrebbe allargato anche a quest'ultimo la responsabilità per la palese violazione dell'art. 7.1.

Fermo restando che questo Collegio, in mancanza di prova contraria, prende per buona la dichiarazione del Socio Recanatesi che nel caso di specie si sia trattato di una "cugina". Se, difatti, si fosse trattato di un soggetto totalmente estraneo all'ambito familiare, ancorché non interpretato nel senso stretto del Regolamento, la violazione avrebbe dovuto essere giudicata certamente con maggior sfavore.

Infine, è da biasimare il comportamento del Socio Recanatesi che ha fatto accedere, di propria iniziativa, un cospicuo numero di ospiti (non meno di 25) sul galleggiante "Picca", alcuni dei quali addirittura sulla banchina.

L'art. 6.12 del Regolamento ISA, difatti, consente, "in via eccezionale" e per "un tempo non superiore a 15 minuti", l'accesso al galleggiante degli ospiti del Socio, sempre che gli stessi siano "accompagnati dal socio" stesso.

Sebbene non venga indicato dal Regolamento un limite massimo di persone, appare chiaro che tale ipotesi, appunto definita "eccezionale", non possa che essere intesa come una breve visita per mostrare la struttura a pochi ospiti - appunto "accompagnati" e non con la sola generica presenza del socio - e certamente non per intrattenere gli invitati durante un evento nuziale in corso sulla banchina. Finalità questa specificamente indicata dal socio Recanatesi, resasi, a suo dire, necessaria poiché la presenza delle siepi impediva ai propri ospiti di vedere l'approdo della sposa dalla terrazza dell'ISA. La discesa di ospiti in banchina non è nemmeno contemplata dal Regolamento, presumibilmente per evidenti ragioni di sicurezza e non solo. Ancor più grave la presenza, nel caso di specie, di minori non tenuti "per mano", come invece prescritto dal Regolamento.

Da ultimo, deve evidenziarsi che gli ospiti del Socio Recanatesi, in violazione del Regolamento, hanno preso e utilizzato, seppur per pochi minuti, attrezzatura sociale (remi) il cui uso è strettamente limitato ai Soci per le uscite in barca.

Alla luce di quanto precede, ritiene questo Collegio che il Socio Mauro Recanatesi abbia violato i Regolamenti interni del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e, in particolare, gli artt. 0.10), 6.12), 7.1), 7.2), 7.5) nonché dell'art. 25.1 lettera e) dello Statuto Sociale.

Per tale motivo, attesa la molteplicità delle violazioni accertate, e considerata l'assenza di precedenti a carico del colpevole, ritiene congruo irrogare al Socio Mauro Recanatesi la sanzione della diffida, prevista all'art. 25.1 n.1), nonché l'ulteriore sanzione della multa di euro 500 (cinquecento), prevista all'art. 25.1 n.2).

P.Q.M.



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Delibera ai sensi dell'art. 25.1 lettera e) dello Statuto di irrogare al Socio Mauro Recanatesi la sanzione della diffida, prevista all'art. 25.1 n.1), nonché l'ulteriore sanzione della multa di euro 500 (cinquecento), prevista all'art. 25.1 n.2).

Così deciso in Roma, 26 settembre 2023

f.to Luca Leone

f.to Stefano Aleandri

f.to Marco Castagnoli

f.to Pier Luigi del Viscovo

f.to Sandro Lucidi

f.to Giovanni Salvini

f.to Edoardo Sansoni